

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI NELL'A.T.C. PERUGIA 1**

Nella seduta del Comitato di Gestione del 08/02/2007 è stato riesaminato ed approvato all'unanimità in via definitiva il regolamento per la gestione faunistico-venatoria di cervidi e bovidi in base all'attuazione del R.R. 23/99 e con ulteriore delibera dello stesso organo del 08/05/2007 è stato modificato il comma 1.8 dell'art. 1.

### **ATC PERUGIA 1**

#### **Regolamento interno di attuazione alla normativa regionale 23/99**

- 1) Principi e criteri per l'assegnazione al distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati - formulazione di graduatoria - art. 3 lettera e) reg. cit. motivi di esclusione;
- 2) Referenti Locali - art. 2, comma 2, reg. cit.;
- 3) Censimenti – criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento;
- 4) Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento;
- 5) Modalità di organizzazione ed attuazione del prelievo;
- 6) Recupero dei capi feriti;
- 7) Penalizzazioni;
- 8) Accesso dei cacciatori con residenza anagrafica in altro A.T.C.;
- 9) Disposizioni transitorie relative alla mancata partecipazione all'attività di gestione;
- 10) Norme transitorie e finali.

**Premesso** che con l'adozione del R.R. 23/99 la Regione Umbria ha inteso disciplinare la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi per perseguire obiettivi finalizzati al mantenimento della c.d. densità agro forestale secondo il significato specificato alla lettera b) art. 3 del suddetto regolamento;

**Rilevato** che la L. 157/92 individua, tra gli altri, il principio del legame del cacciatore al territorio per favorirne il coinvolgimento al fine di ottimizzare la gestione delle specie presenti;

**Ritenuto** che l'obiettivo primario sia l'attuazione di una corretta gestione tecnica del patrimonio di cervidi e bovidi già esistente per la tutela e l'incremento di dette Specie come bene di tutta la collettività;

**Ritenuto** che quanto esposto al punto precedente si debba realizzare gradatamente aumentando parallelamente il numero dei distretti ed il numero degli abilitati in funzione del diffondersi di queste specie sul territorio;

**Ritenuto** che alla gestione di un distretto debbano partecipare un numero di Cacciatori abilitati considerato ottimale per una completa e corretta gestione, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo (adottando i seguenti criteri: indicativamente con un rapporto di 1/100-300 cacciatori/ettari rispetto all'intera estensione del distretto, ulteriormente affinato prendendo in considerazione anche il rapporto tra aree boscate ed aree scoperte, valutando, ai fini di tale conteggio delle aree omogenee scoperte, solo le estensioni non superiori ai dieci ettari), nonché delle potenzialità faunistiche e delle

esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone).

**Evidenziato** che i piani di prelievo, ricavati dalla elaborazione dei dati di censimento, possono prevedere un numero di capi da prelevare inferiore al numero dei Cacciatori iscritti al distretto;

**Convenuto** che per ottimizzare le attività di censimento, come operazioni basilari di una corretta gestione, possa effettuarsi uno “scambio d’opera” tra distretti vicini;

**Tenuto conto**, altresì, che la partecipazione del cacciatore a tutti gli atti di gestione è da ritenersi essenziale e che in virtù dei suddetti principi le esigenze del singolo devono cedere rispetto all’attuazione dei principi generali di gestione e conservazione faunistica, sicché la permanenza del singolo cacciatore nell’ambito del distretto è da ritenersi sempre collegata alla necessaria continuità della sua presenza alle operazioni di gestione, che nel caso di prolungata assenza, nei modi più avanti esemplificati dal presente regolamento, metterebbero in crisi il raggiungimento dei fini pubblici di conservazione e gestione faunistica delle specie gestite, con danno per l’intera collettività, in modo che, il cacciatore che per almeno due anni consecutivi abbia dimostrato completo disinteresse al raggiungimento dei superiori fini pubblici della gestione, può essere estromesso dal distretto di appartenenza con provvedimento adottato dall’Ufficio di Presidenza dell’A.T.C..

Va comunque considerato che gli iscritti ad un distretto dovrebbero sentirsi, non in conflitto o in concorrenza tra loro, ma accomunati dall’etica che caratterizza la caccia di selezione.

Sono stabilite le seguenti regole di attuazione:

**1) Principi e criteri per l’assegnazione al distretto di gestione di un numero adeguato di cacciatori abilitati - formulazione di graduatoria - art. 3 lettera e) reg. cit. – motivi di esclusione.**

1.1 Individuati i distretti di gestione come previsto dall’art. 2 – comma 1 del R.R. 23/99, entro il 31 dicembre di ogni anno viene stabilito il numero massimo di Cacciatori di selezione, con residenza venatoria nell’A.T.C. da iscrivere nei distretti, nonché il numero massimo dei posti assegnabili a ciascun distretto.

1.2 Per ogni distretto dovranno partecipare un numero di Cacciatori abilitati, considerato ottimale per una completa e corretta gestione, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo (adottando i seguenti criteri: indicativamente con un rapporto di 1/100-300 cacciatori/ettaro rispetto all’intera estensione del distretto, ulteriormente affinato prendendo in considerazione anche il rapporto tra aree boscate ed aree scoperte, valutando, ai fini di tale conteggio, delle aree omogenee scoperte solo le estensioni non superiori ai dieci ettari), nonché delle potenzialità faunistiche e delle esigenze tecnico-gestionali (comprese quelle legate alla gestione di un numero troppo elevato di persone).

1.3 Ciascun cacciatore potrà essere iscritto in un solo A.T.C., e nell’ambito di esso in un solo distretto.

1.4 L’A.T.C. stabilisce l’assegnazione ad ogni distretto, prioritariamente, sulla base della residenza anagrafica del cacciatore e della sua relativa vicinanza al distretto, secondariamente tenendo conto delle indicazioni espresse dal medesimo, applicando la graduatoria di seguito specificata, se ed in quanto il distretto, individuato sulla base della residenza anagrafica del cacciatore, ovvero sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo, non sia stato dichiarato saturo dall’A.T.C..

1.5 Un distretto è saturo quando non consente l’inserimento di altri cacciatori, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio del distretto medesimo. La richiesta di assegnazione al distretto va presentata all’A.T.C., dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno, presso cui è consultabile la

dislocazione e la capacità ricettiva dei distretti; nella richiesta può essere indicato in ordine di gradimento anche un secondo e/o terzo distretto; tale indicazione non ha carattere vincolante per l'A.T.C., il quale rimane comunque libero di effettuare l'assegnazione secondo le necessità gestionali.

1.6 L'iscrizione ha validità due anni e, nel corso di detto periodo, non è consentito il passaggio da un distretto ad un altro, salvo che la richiesta di spostamento, comunque valutata e definita dall'A.T.C., avvenga per avvicinarsi ad un distretto, con posti disponibili, ricadente o confinante con il comune di propria residenza anagrafica; per tali spostamenti si terrà conto della data di iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione.

1.7 L'iscrizione al distretto è automaticamente confermata di biennio in biennio, salvo diversa espressa richiesta di cambiamento o rinuncia o esclusione.

Ciascun Cacciatore di selezione può essere iscritto in un solo distretto; e può essere escluso dal distretto assegnato per espressa rinuncia o per penalità.

1.8<sup>(1)</sup> Al fine di adeguare il presente regolamento alle future necessità che dovessero emergere nel corso dei prossimi anni, per premiare chi sempre si è comportato in modo meritevole ed altresì per consentire anche ai nuovi selecontrollori di poter esercitare il prelievo nel distretto a loro più confacente, l'A.T.C. potrà porre in atto azioni di modifica, per garantire il mantenimento del giusto equilibrio necessario.

1.9 In caso di rinuncia o esclusione il cacciatore, che intenda essere riammesso alla gestione, deve presentare richiesta nei termini e modi suddetti.

1.10 Al fine dell'iscrizione al distretto richiesto, si tiene conto anche della graduatoria compilata sulla base dei seguenti parametri e conseguenti punteggi (nei punti seguenti, la residenza è intesa in senso anagrafico):

- residenti all'interno del distretto	punti	15
- residenti in uno dei Comuni in cui ricade il distretto	“	12
- residenti in un Comune confinante con uno in cui ricade il distretto	“	10
- residenti in un Comune all'interno dell'A.T.C.	“	7
- residenti in altro A.T.C. della Provincia o della Regione	“	1
- anzianità di iscrizione all'albo provinciale per ogni anno solare	“	1

## **2) Referenti Locali - art. 2, comma 2, reg. cit.**

Il Referente locale, correntemente denominato Capo distretto, che è coadiuvato da un Vice, svolge un importante ruolo strategico nell'organizzazione funzionale del distretto, ed assolve a compiti di collegamento tra A.T.C. e soggetti coinvolti nella gestione del distretto stesso. Può essere inoltre coadiuvato da altri cacciatori iscritti al distretto capaci e disponibili per assolvere compiti di gestione.

A tale scopo, l'A.T.C. organizza periodiche riunioni programmatiche e di indirizzo, nonché iniziative di aggiornamento e formazione a cui le figure di cui sopra sono tenute a partecipare.

Il Capo distretto ed il Vice vengono nominati dall'A.T.C. tenendo conto anche delle indicazioni dei cacciatori iscritti, a seguito di assemblea del distretto e, per quanto riguarda il Vice capo distretto anche delle indicazioni del Capo distretto; restano in carica due anni e sono riconfermabili.

Al Capo distretto vengono attribuiti a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti compiti:

### **ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE**

- deve partecipare o delegare il Suo Vice alle riunioni convocate dall'A.T.C. per la gestione dei distretti;
- informa gli iscritti al distretto sulle attività di gestione da svolgere e sulle regole etiche da rispettare;

- distribuisce tra gli iscritti al distretto il materiale relativo alle operazioni di gestione;
- fornisce all'A.T.C., gli elementi utili alla redazione delle cartografie relative alle operazioni di gestione (individuazione tramite GPS dei punti di osservazione per censimenti); individuazione dell'area di caccia (posto macchina), punti di appostamento, etc;
- fornisce all'A.T.C. gli elementi necessari a redigere la graduatoria di merito di cui al successivo punto 4);
- provvede alla raccolta e presentazione dei trofei alle mostre annuali;
- redige e consegna all'A.T.C. entro il 15 febbraio di ogni anno la modulistica relativa ai risultati riepilogativi della stagione di prelievo nel proprio distretto indicando i capi assegnati, i capi abbattuti, il numero delle uscite effettuate, allegando i tagliandi di uscita e rientro, la documentazione fotografica con le schede di rilevazione dei dati biometrici con le emimandibole sinistre dei capi abbattuti, le tipologie di infrazioni rilevate al fine dell'attribuzione delle penalità conseguenti.
- previa richiesta all'A.T.C. ed ottenuta la relativa autorizzazione, concordando la data con il Presidente, al fine di consentire la partecipazione diretta ovvero tramite un proprio delegato, provvede ad effettuare, nell'arco dell'anno almeno tre riunioni tecnico-operative tra tutti i componenti del distretto per mettere a punto ogni aspetto della gestione e gli eventuali problemi incontrati nell'ambito del distretto medesimo, in concomitanza con:
  - a) operazioni di censimento;
  - b) assegnazione sottozone e capi;
  - c) riconsegna del materiale (emimandibole, schede, libretti, fascette etc)
 (la mancata partecipazione del cacciatore è sanzionata con le penalità di cui al successivo articolo 7).

#### **CENSIMENTI**

- informa i cacciatori dei tempi e modi dell'esecuzione;
- stabilisce i punti di ritrovo precedenti e successivi all'operazione;
- fa sottoscrivere ai partecipanti la lista delle presenze al censimento e la invia, tramite fax, all'ufficio dell'A.T.C. entro i due giorni successivi all'operazione di censimento;
- distribuisce e raccoglie le schede di rilevamento;
- assicura la corretta dislocazione dei censitori nei punti di osservazione precedentemente individuati e ne dispone la rotazione ad ogni successiva operazione;
- consegna all'A.T.C., le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale dei risultati dei censimenti entro il 30 aprile di ogni anno.
- verifica che ciascun cacciatore sia dotato degli strumenti ottici necessari, binocolo e cannocchiale (c.d. lungo o spektive) segnalando le penalità relative sulla scheda di riepilogo.

#### **ATTIVITA' DI PRELIEVO**

- distribuisce, ai componenti del distretto, la cartografia riportante le aree di caccia con i relativi punti di appostamento, il libretto delle uscite di caccia, le fascette numerate da apporre all'orecchio del capo abbattuto, le schede per i rilievi biometrici del capo abbattuto;
- ritira e controlla i tagliandi relativi alle uscite di prelievo, almeno settimanalmente e comunica immediatamente all'A.T.C. eventuali anomalie riscontrate;

- organizza eventuali azioni di ricerca e recupero, sulla base di quanto previsto al successivo punto 6), a seguito di segnalazione del colpo mancato o del capo ferito;
- comunica all'A.T.C., tutte le variazioni relative all'assegnazione dell'area di caccia sulla base di quanto previsto al successivo punto 5).

Nello svolgimento dei compiti predetti il capo distretto, potrà essere coadiuvato da altri soggetti indicati dall'A.T.C., in possesso delle necessarie cognizioni tecniche. Qualora il capo distretto non ottemperi alle incombenze attribuite e/o non rispetti i termini indicati, l'A.T.C. si riserva la facoltà di revocare la nomina ed i benefici.

### **3) Censimenti – criteri di svolgimento ed organizzazione; redazione del piano di abbattimento.**

I censimenti costituiscono lo strumento tecnico fondamentale della corretta gestione.

Metodo: censimento, ripetuto da punti “vantaggiosi” di osservazione precedentemente individuati (fissi) ed eventualmente integrato con il metodo della “battuta” per area campione.

Periodo: tra il 10 marzo e il 20 aprile (per entrambi i metodi).

Strumenti: Binocolo e Cannocchiale.

La partecipazione ai censimenti è imprescindibile dove a cui il Cacciatore di selezione iscritto al distretto deve ottemperare per poter accedere alla fase esecutiva del piano di abbattimento.

Fra distretti limitrofi è previsto uno “scambio d’opera” ed anche fra i Cacciatori di selezione in essi iscritti, per ottimizzare le operazioni di censimento.

Le date di censimento e degli eventuali recuperi sono stabilite dall'A.T.C. entro il 15 febbraio di ogni anno.

Al fine dell’elaborazione del piano di prelievo, in ogni distretto vengono effettuate, obbligatoriamente, 4 operazioni di censimento, da eseguirsi come segue:

- due al mattino (dall'alba);
- due alla sera (fino al crepuscolo).

Tali operazioni hanno una durata di almeno due ore effettive di osservazione.

Ciascuna operazione di censimento è svolta contemporaneamente da tutti gli iscritti al distretto.

Le eventuali operazioni di censimento non effettuate per avverse condizioni meteorologiche, vengono recuperate applicando le stesse metodiche.

L’organizzazione dell’esecuzione sul campo è affidata ai Referenti locali, con il coordinamento e secondo quanto disposto dall'A.T.C., così come precisato al precedente punto 2).

Sulla base dei dati ottenuti con i censimenti viene redatto, entro il 30 giugno, da parte dell'A.T.C., il piano di prelievo per ciascun distretto. Il piano predetto viene approvato dal Comitato di Gestione, con l’indicazione del numero dei capi da abbattere e la loro ripartizione per sesso e classi di età.

Altre attività di gestione previste dall'A.T.C. sono:

- attività di monitoraggio per la raccolta di ulteriori dati sulle presenze faunistiche (nuove nascite) e sulla situazione ambientale dei distretti, nei mesi di maggio e giugno;
- censimenti in battuta;
- operazioni di censimento e/o monitoraggio al di fuori del distretto di assegnazione;
- operazioni di cattura;

- operazione di prevenzione per la salvaguardia dei nuovi nati durante lo sfalcio dei prati.

Tali attività gestionali possono essere proposte dal Capo distretto.

La partecipazione da parte dei cacciatori a tali operazioni è facoltativa. Per ogni uscita viene attribuito il punteggio previsto per le altre operazioni di gestione richieste dall'A.T.C. al successivo art. 4 (punti +5).

#### **4) Disciplina per l'attribuzione del piano di abbattimento.**

Ciascun iscritto al distretto, acquisisce il diritto all'abbattimento con la partecipazione ad almeno 3 uscite di censimento programmate dall'A.T.C. per la stagione in corso.

Acquisito il diritto di cui sopra, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere e dell'area di caccia (posto macchina) sono disposte applicando la graduatoria annuale di merito redatta sulla base dei seguenti criteri:

- ciascuna uscita di censimento, programmata dall'A.T.C., relativa alla stagione in corso + 10 punti;
- altre operazioni di gestione previste dall'A.T.C. all'art. 3) + 5 punti;
- per le funzioni di capo distretto + 20 punti;
- per le funzioni di vice capo distretto + 10 punti;
- completamento del piano di abbattimento assegnato nella stagione precedente + 5 punti;
- con le penalità previste al successivo punto 7, eventualmente acquisite durante l'attività di prelievo della stagione precedente.

In caso di parità di punteggio i cacciatori già iscritti al distretto hanno la priorità rispetto ai nuovi iscritti dell'anno in corso; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Al fine di acquisire il diritto all'abbattimento si tiene conto esclusivamente dei punteggi acquisiti con la partecipazione ad almeno 3 uscite di censimento programmate dall'A.T.C., per la stagione in corso, come previsto dal comma primo del presente articolo.

Il punteggio acquisito con le altre attività di gestione previste dall'art. 3 non è valutabile per l'acquisizione del diritto all'abbattimento, ma solamente per la formazione della graduatoria di merito relativamente all'assegnazione del/dei capo/i da abbattere e dell'area di caccia (posto macchina).

Seguendo l'ordine della graduatoria annuale di merito, dal primo fino all'ultimo, vengono assegnati a scalare, fino ad esaurimento, tutti i capi di ciascuna classe, iniziando dalla classe Ma (maschi adulti) e proseguendo la distribuzione delle classi nella seguente successione:

Mg (maschi giovani);

F (femmine);

CL0 (piccoli);

alternando, comunque, l'assegnazione annuale tra le due classi maschili a ciascun Cacciatore avente diritto per graduatoria al maschio.

#### **5) Modalità di organizzazione del prelievo.**

Durante l'attività di prelievo è obbligatorio avere in dotazione gli opportuni strumenti di osservazione (binocolo e spektive).

Il prelievo si effettua esclusivamente all'aspetto, da appostamento (individuabile da adeguata preparazione) da raggiungere con l'arma scarica e, prima dell'apertura generale della caccia, anche con l'arma in custodia.

Il distretto è diviso in sottozone (identificate da una lettera) riferibili ai posti macchina con i relativi punti di appostamento, riportati in cartografia (identificati con un numero). Ai fini del prelievo, a ciascun Cacciatore è attribuita una sottozona. Prima di recarsi nella sottozona assegnata, il cacciatore compila il tagliando di uscita, in ogni sua parte, che deposita nell'apposita cassetta predisposta dall'A.T.C.. Per ciascuna uscita il cacciatore utilizza un punto di appostamento scelto tra i due che può indicare nel tagliando.

Ogni giornata consente un massimo di due uscite, delle quali una al mattino ed una alla sera.

E' consentito potersi appostare entro il raggio di 50 metri dal sito di appostamento indicato in cartografia e prescelto per quella uscita (lo spostamento va fatto con l'arma scarica).

Qualora, dopo 5 uscite, non sia stato possibile individuare il capo assegnato, è prevista, previ accordi con il capo distretto, avvisato l'A.T.C. che successivamente informerà la vigilanza venatoria, l'attribuzione di un'altra sottozona fra quelle eventualmente libere o fra quelle in cui è stato già effettuato l'abbattimento.

Ove, dal riscontro dei tagliandi di uscita, il Capo distretto rilevi il mancato utilizzo di una zona di caccia assegnata può, sentito l'assegnatario, attribuirgli temporaneamente ad altro cacciatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità già indicate e per un numero massimo di 5 uscite, eventualmente ripetibili.

Subito dopo l'abbattimento e prima della rimozione, il cacciatore appone obbligatoriamente, all'orecchio dell'animale, il contrassegno numerato ed inamovibile, che deve rimanere solidale all'animale e provvede ad avvisare immediatamente il capo distretto che può eseguire il controllo del capo abbattuto o incaricarlo il suo vice.

L'eventuale distacco fortuito del contrassegno deve essere comunicato immediatamente al capo distretto.

E' consentito allontanarsi dall'appostamento con l'arma carica esclusivamente per l'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o presunto tale, allo scopo di completare l'abbattimento (entro 100 metri dal raggio del punto di impatto).

Nel caso in cui sia stato abbattuto erroneamente un capo non assegnato, il cacciatore di selezione è tenuto comunque ad apporre la fascetta auricolare al capo abbattuto e ad avvisare immediatamente il capo distretto.

In caso di ferimento dell'animale, il cacciatore dovrà recarsi sul punto di impatto per rilevarne gli eventuali segni contrassegnandone il punto esatto, senza alterare in nessun modo l'ambiente circostante, in special modo salvaguardando la pista di sangue lasciata dall'animale ferito, dopodichè avvertirà immediatamente il capo distretto che ne organizzerà il recupero.

Il colpo mancato va segnalato immediatamente al Capo distretto.

Al termine dell'uscita di caccia il Cacciatore compila in ogni sua parte il tagliando di rientro che deposita nell'apposita cassetta; compila altresì la scheda "madre" che resta attaccata al registro delle uscite.

Eseguito l'abbattimento il cacciatore provvede a:

- a) apporre immediatamente e prima della rimozione l'apposito contrassegno numerato;
- b) avvertire il Capo distretto e rendersi disponibile per un suo eventuale controllo del capo abbattuto e per eventuali prelievi sanitari;
- c) compilare la scheda con i rilievi biometrici;
- d) eseguire almeno 2 fotografie del capo abbattuto (per intero e della testa con il contrassegno ben visibile).

Effettuati gli eventuali controlli, per la successiva verifica del piano di prelievo e la partecipazione alle mostre, il cacciatore prepara:

- e) la emimandibola sinistra (di tutti i capi: maschi e femmine di tutte le classi di età) intera, ben pulita, scarnificata e sbiancata;

- f) il trofeo del Maschio Adulto (Ma) e/o del Maschio Giovane (Mg) ben puliti, scarnificati e sbiancati.

Il Capo distretto provvede alla consegna all'A.T.C. del materiale di cui ai precedenti punti c), d), e) [che i cacciatori avranno riconsegnato al termine della stagione venatoria] entro il 15 febbraio di ogni anno.

## **6) Recupero dei capi feriti.**

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. istituisce l'Albo dei conduttori dei cani da traccia e pista di sangue previsto dall'art. 6 del R.R. 23/99.

In mancanza di conduttori autorizzati dalla Provincia, il recupero è consentito ai conduttori ed ai cani autorizzati da altri Enti Pubblici e/o Province.

## **7) Penalizzazioni.**

### 7.1

Comportano la sospensione dalle attività di prelievo per 3 stagioni le seguenti infrazioni:

- a) l'omessa applicazione prima della rimozione dal punto di morte, la volontaria manomissione o la non perfetta chiusura della fascetta numerata al capo abbattuto;
- b) l'abbattimento, durante la caccia di selezione alle specie di Cervidi previsti nel piano di prelievo, di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica;
- c) scambio dei capi abbattuti;
- d) abbattimento di un capo della famiglia dei Cervidi non appartenente alla specie assegnata;
- e) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto e senza annotazione sul tagliando di rientro.

Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

### 7.2

Comportano la sospensione dalle attività di prelievo per una stagione le seguenti infrazioni:

- a) segnalazione non veritiera dei capi in occasione delle operazioni di censimento;
- b) omessa segnalazione dell'uscita di prelievo;
- c) danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto;
- d) omessa segnalazione al referente locale del ferimento del capo entro le 12 ore successive;
- e) omessa consegna o volontario danneggiamento del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto;
- f) abbattimento effettuato al di fuori della zona assegnata;
- g) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto della femmina e viceversa;
- h) abbattimento del maschio adulto al posto della classe 0;
- i) omessa segnalazione al Capo distretto immediatamente dopo l'abbattimento.

Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

## 7.3

Comportano la penalizzazione in termini di punteggio al fine della graduatoria prevista dal punto 4 le seguenti infrazioni:

- a) abbandono non giustificato delle operazioni di censimento punti -20, con annullamento dell'uscita;
- b) non esecuzione dell'abbattimento nel primo periodo, dal 01/08 al 30/09, con 0 uscite, punti -40;
- c) non esecuzione dell'abbattimento fino a 5 uscite, nel primo periodo, punti -20;
- d) non esecuzione dell'abbattimento fino a dieci uscite, nel primo periodo, punti -10;
- e) nel secondo periodo, dal 01/10 al 31/10 e dal 01/01 al 31/01, al fine di incentivare il prelievo della CL0 e F, a partire dal punteggio di meno 40, per 0 uscite, verranno abbonati 4 punti di penalità per ogni uscita effettuata. Il completamento del piano o l'effettuazione di 10 uscite azzerano le penalità;
- f) omessa segnalazione del colpo mancato punti -20;
- g) errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite punti -1 per ogni segnalazione errata;
- h) abbattimento del maschio adulto al posto del maschio giovane, ovvero del maschio giovane al posto della classe 0 punti -50; con recidiva sospensione per un anno;
- i) abbattimento della femmina al posto della classe 0 punti -50; con doppia recidiva sospensione per un anno;
- j) abbattimento classe 0 (maschio o femmina) al posto del maschio adulto o giovane punti -20;
- k) abbattimento del maschio giovane al posto del maschio adulto punti -20;
- l) classe 0 (maschio o femmina) al posto della femmina adulta o sottile punti -20;
- m) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto, con annotazione sul tagliando di rientro punti -20;
- n) mancata riconsegna al capo distretto, a fine stagione, del libretto delle uscite entro il 10 febbraio di ogni anno punti -20;
- o) mancata consegna del trofeo adeguatamente preparato per le mostre espositive punti -30;
- p) consegna della mandibola e di altri campioni eventualmente richiesti senza che siano stati adeguatamente trattati e ripuliti (es. con residui di tessuti molli o sangue fresco) punti -30;
- q) mancata utilizzazione degli strumenti di osservazione (binocolo e spektive) durante l'attività di prelievo punti -30;
- r) mancata organizzazione da parte del capo distretto delle uscite di monitoraggio di cui al precedente art. 3 punti -40;
- s) mancata organizzazione da parte del vice capo distretto delle uscite di monitoraggio di cui al precedente art. 3 punti -20;
- t) mancata partecipazione a ogni riunione tecnico-operativa indetta dal capo distretto tra tutti i componenti del distretto, per mettere a punto ogni aspetto della gestione e degli eventuali problemi incontrati nell'ambito del distretto medesimo, per ogni riunione -2;
- u) mancata partecipazione alle riunioni indette dall'A.T.C. da parte del Capo distretto o del suo Vice, per ciascuno -4.

## 7.4

- a) per ogni uscita di censimento effettuata senza i prescritti strumenti ottici (binocolo e spektive) annullamento ed invalidità dell'uscita;

### 7.5 Motivi di esclusione dal distretto di assegnazione

a) la mancata partecipazione per due anni consecutivi ai censimenti, ovvero ai piani di abbattimento comporta l'esclusione del cacciatore dal distretto cui è stato assegnato.

### 7.6

Chiunque può segnalare l'avvenuto compimento delle infrazioni. Il Presidente dell'A.T.C. provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata AR invitandolo a produrre eventuali memorie difensive o a sentirlo nel termine di 15 giorni.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., presa visione della eventuale memoria difensiva o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronuncia in via definitiva e comunica le eventuali penalizzazioni, previste ai punti 7.1 e 7.2, entro i successivi 10 giorni.

E' vietato effettuare qualsiasi forma di alimentazione (ed in particolare le saline) alle specie in oggetto, escluse le rimesse a colture di terreni svantaggiati con colture a perdere, concordate con l'A.T.C..

### **8) Accesso dei cacciatori con residenza anagrafica in altro A.T.C..**

L'A.T.C. Perugia 1 ritiene che il principio del legame del cacciatore al territorio inteso come principio generale affermato dalla *L. 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*, fatto proprio dalla *L.R. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio* e riaffermato dal *R.R. 27 luglio 1999, n. 23 - Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi* sia principio fondante della gestione venatoria dei cervidi e bovidi e che, tale principio, possa essere ulteriormente perseguito, privilegiando, in materia di assegnazione ai distretti di gestione, come previsto dall'art. 1 del presente regolamento, in ordine di preferenza, i cacciatori con residenza anagrafica nell'A.T.C. rispetto a quelli con residenza fuori A.T.C., tenendo comunque conto delle necessità gestionali in essere. E' quindi opportuno che, l'iscrizione dei cacciatori con residenza anagrafica in altro A.T.C. alla gestione faunistica dei cervidi e bovidi dell'A.T.C. Perugia 1 è accettata dall'A.T.C. medesimo, con primaria riserva di verifica sulla disponibilità nell'ambito dei propri distretti e, comunque, se concessa, avrà durata annuale e dovrà essere espressamente rinnovata con apposita domanda all'A.T.C. Perugia 1 da proporre nel periodo compreso dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Per tali cacciatori è fatta salva l'applicazione, per ogni anno, dei criteri di concorrenza come disciplinati dall'art. 1 del presente regolamento.

### **9) Disposizioni transitorie relative alla mancata partecipazione all'attività di gestione.**

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento versano nelle condizioni previste dall'art. 7.5 (Motivi di esclusione dal distretto di assegnazione) sono posti, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza dell'A.T.C., in uno speciale ruolo di supplenza relativo al distretto nel quale, senza perdere il diritto di mera appartenenza al distretto, vi assumono esclusivamente un ruolo di supplenza non operativo salvo che, dietro loro espressa domanda all'A.T.C., non si verificano casi in cui, dopo aver effettuato tutte le operazioni annuali di assegnazione dei nuovi cacciatori, cui i supplenti non possono partecipare, si rendano disponibili ulteriori posti; lo stato di supplente cessa anche nel caso in cui il cacciatore

supplente chiedi l'iscrizione, nelle forme ordinarie, ad un altro distretto, nel qual caso gli anni in cui il supplente non è stato operativo, compreso il periodo pregresso all'entrata in vigore del presente regolamento, non valgono ai fini della graduatoria di cui all'art. 1 del presente regolamento.

#### **10) Norme transitorie e finali.**

Per l'iscrizione al distretto, la residenza venatoria di cui all'art. 3 lettera e) R.R. 23/99, deve intendersi quella risultante all'annata venatoria precedente.

Il calendario dei prelievi viene comunicato prima dell'inizio di ogni stagione venatoria.

L'A.T.C. per la gestione faunistica prevista dal citato R.R. 23/99 si avvale del parere di apposita commissione tecnica.

L'A.T.C. dietro suggerimento del Capo distretto può derogare ESCLUSIVAMENTE per la caccia alla specie DAINO (in quei distretti ove previsto l'abbattimento) a quanto stabilito dall'art. 5.

Le disposizioni dell'art. 4 <<completamento del piano di abbattimento assegnato nella stagione precedente: + 5 punti>> entra in vigore immediatamente con il presente regolamento, mentre l'assegnazione dei punteggi conseguenti alla loro valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito verranno applicati dalla stagione venatoria 2008-2009.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

<sup>(1)</sup> comma così modificato con delibera del Comitato di Gestione del 08/05/2007